



**COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE**  
**Provincia di Genova**

010 1155.70.51 - fax 010 578.99.87  
P. via Margherita, 36 - 16019 Santa Margherita Ligure - GE  
e-mail: amms431010@P. IVA: 01575100966

R.O.G. n° 26  
R.O.U.T. n° \_\_\_\_\_

**IL SINDACO**

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, modificato ed integrato dal D.Lgs 18/1/2008 n. 4, ed in particolare quanto disposto dall'art. 191 circa l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

Vista la Legge Regionale 21/6/1999 n. 18 art. 43 comma 1 lettera a), che attribuisce al Sindaco la competenza dei predetti atti quando il ricorso a speciali forme di rifiuti interessi l'ambito del territorio comunale;

Vista la Legge Regionale 31/10/2006 n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale";

Viste le proprie precedenti Ordinanze n. 45 del 10 febbraio 2012 e n° 223 del 13 agosto 2012;

Visto il P. D. n. 7311 del 27/12/2007 della Provincia di Genova (modificato successivamente con P. D. n. 2947 del 19/5/2009), con il quale è stato approvato il progetto presentato dal Comune di Santa Margherita Ligure per la realizzazione e gestione di un centro di raccolta di rifiuti in via Dogali civ. 83 - 85;

Considerato che presso la suddetta area di via Dogali, già autorizzata dalla Provincia di Genova come sito di trasferimento rifiuti solidi urbani e speciali assimilabili agli urbani con provvedimento Prot. Gen. N. 0033135/2008 Atto 1522 del 19/3/2008, sono conclusi i lavori di riqualificazione realizzati dalla Soc. Docks Lanterna S.p.A. di Genova aggiudicataria dei lavori per la "Progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione con capitale privato e gestione del centro di raccolta rifiuti solidi urbani in zona artigianale D2" giusto atto Rep. 2416 in data 8/06/2009, relativi alla costruzione e all'area esterna lato sud-est, mentre restano da concludersi quelli relativi all'area esterna lato sud-ovest;

Visto il progetto di variante presentato dalla società Docks Lanterna prot. n. 13874 del 04/05/2012 e trasmesso in data 10/05/2012 alla Provincia di Genova per l'attivazione della conferenza servizi volta all'ottenimento del provvedimento autorizzativo per il centro di conferimento e trattamento rifiuti solidi urbani e raccolte differenziate in Via Dogali civ. 83-85;

Visto il verbale relativo alla Conferenza dei Servizi del 04/07/2012, redatto dalla direzione ambiente Ambiti Naturali e Trasporti della Provincia di Genova, dal quale emergono alcune osservazioni e richieste di integrazioni effettuate da parte degli enti coinvolti nell'espressione di parere e/o autorizzazione relativa, per le quali non è ancora possibile ottenere, da parte della Provincia di Genova, il rilascio del provvedimento autorizzativo definitivo;

Considerato che con nota del 14/01/2013 il Comune di Santa Margherita Ligure ha provveduto ad inoltrare alla Provincia di Genova la documentazione integrativa richiesta nel corso della conferenza di servizi di cui sopra - presentata da Docks Lanterna s.p.a. ;

Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo n°267 al punto 5 dell'art del 18/08/2000;

Vista la Legge Regionale 21 giugno 1999 n°18;

Visto l'art.2 della Legge Regionale 31 ottobre 2006 n°30;

Visti gli artt. 184, 198 e 191 del D. Lgs. 3/4/2006 n°152 recante "Norme in materia ambientale";

Vista la Legge Regionale 28 ottobre 2008 n°39 (ATO);

Nelle more del completamento del centro di raccolta rifiuti di via Dogali 83 - 85 a Santa Margherita Ligure;

## ORDINA

a tutela della salute pubblica e dell'ambiente e per la durata di sei mesi dalla data della presente **ordinanza**, che la Soc. Docks Lanterna S.p.A. di Genova, nella sua qualità di gestore del servizio di raccolta carico e trasporto dei rr.ss.uu. e differenziate nonché del centro di conferimento rifiuti di via Dogali 83 - 85:

di proseguire nell'attività di pressatura delle seguenti tipologie di rifiuto

- **rifiuti solidi urbani indifferenziati** (C.E.R. 200301);
- **carta e cartoni** (C.E.R. 20.01.01);
- **imballaggi in plastica** (C.E.R. 20.01.39);

di continuare l'attività di raccolta differenziata delle seguenti tipologie di rifiuto

- metallo** (C.E.R. 20.01.40- 17.04.05-17.04.06-15.01.04) - quantitativo max istantaneo mc 25 - tempo max di stoccaggio 1 mese;
- imballaggi metallici (sfusi e in balle)** (C.E.R. 15.01.04) - quantitativo max istantaneo mc 10 - tempo max di stoccaggio 6 mesi;
- carta e cartoni** (C.E.R. 20.01.01 - 15.01.01) (imballati) - quantitativo max istantaneo mc 20 - tempo max di stoccaggio 1 mese;
- carta e cartoni** (C.E.R. 20.01.01= 15.01.01) (sfusi) - quantitativo max istantaneo mc 20 - tempo max di stoccaggio 15 giorni;
- imballaggi in plastica** (C.E.R. 20.01.39- 15.01.02) (imballati) - quantitativo max istantaneo mc 20 - quantitativo max istantaneo mc 20 - tempo max di stoccaggio 2 mesi;
- imballaggi in plastica** (C.E.R. 20.01.39- 15.01.02) (sfusi) - quantitativo max istantaneo mc 20 - quantitativo max istantaneo mc 20 - tempo max di stoccaggio 15 giorni;
- legno non contenente sostanze pericolose** (C.E.R. 20.01.38- 15.01.03-03.01.01-03.01.05 - 17.02.01) - quantitativo max istantaneo mc 55 - tempo max di stoccaggio 15 giorni;
- rifiuti biodegradabili** (C.E.R. 20.02.01) - quantitativo max istantaneo 25 mc - tempo max di stoccaggio 15 giorni;
- ingombranti** (C.E.R. 20.03.07) - quantitativo max istantaneo mc 20 - tempo max di stoccaggio 3 mesi;
- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione** (C.E.R. 17.01.07 -17.09.04) quantitativo max istantaneo mc.20 - tempo max di stoccaggio 3 mesi;
- vetro** (C.E.R. 20.01.02-15.01.07) - quantitativo max istantaneo mc 20 - tempo max di stoccaggio 1 mese;
- farmaci scaduti** (C.E.R. 20.01.31 - 20.01.32) - quantitativo max istantaneo mc 1- tempo max di stoccaggio 12 mesi;
- pile esauste** (C.E.R. 16.06.03 - 20.01.34) - quantitativo max istantaneo mc 1- tempo max di stoccaggio 12 mesi;
- batterie esauste** (C.E.R. 16.06.01 - 16.06.02 - 16.06.03 - 20.01.33) - quantitativo max istantaneo mc 2 - tempo max di stoccaggio 12 mesi;
- elettrodomestici pesanti** (C.E.R. 16.02.13 - 16.02.14 - 20.01.35 - 20.01.36)- quantitativo max istantaneo mc 18 - tempo max di stoccaggio 3 mesi;
- frigoriferi e simili** (C.E.R. 16.02.11 - 20.01.23) - quantitativo max istantaneo mc 20 - tempo max di stoccaggio 3 mesi;
- piccoli elettrodomestici** (C.E.R. 16.02.13 - 16.02.14 - 20.01.35 - 20.01.36) - quantitativo max istantaneo mc 2 - tempo max di stoccaggio 3 mesi;
- tubi fluorescenti** (C.E.R. 20.01.21) - quantitativo max istantaneo mc 1- tempo max di stoccaggio 1 anno;
- toner esauriti** (C.E.R. 08.03.18) - quantitativo max istantaneo mc 1- tempo max di stoccaggio 1 anno;
- oli vegetali** (C.E.R. 20.01.25 - 20.01.26) - quantitativo max istantaneo mc 1- tempo max di stoccaggio 1 anno;
- oli minerali** (C.E.R. 13.02.04-13.02.05-13.02.08) - quantitativo max istantaneo mc 1- tempo max di stoccaggio 1 anno;
- rifiuti biodegradabili di cucine e mense** (frazione umida dei rifiuti) (C.E.R. 20.01.08) siano stoccati al primo livello - nel box dedicato in contenitore refrigerato scarrabile - quantitativo max di stoccaggio provvisorio 30 giorni e comunque ogni qualvolta il cassone refrigerato risulterà pieno;

## DISPONE

che i rifiuti solidi urbani indifferenziati pressati possano rimanere depositati all'interno della struttura (nella

zona retrostante la pressa al primo livello) per un periodo massimo di 72 ore dalla loro produzione;

che i contenitori (scarrabili, ceste e/o cassoni) destinati ai rifiuti pericolosi siano posizionati all'interno dell'edificio mentre in area esterna siano posizionati solo le seguenti tipologie di rifiuti :

- elettrodomestici pesanti – RAEE 2 - (C.E.R. 16.02.13 - 16.02.14 – 20.01.35 – 20.01.36);**
- oli vegetali (C.E.R. 20.01.25 - 20.01.26);**
- rifiuti biodegradabili (C.E.R. 20.02.01);**
- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (C.E.R. 17.01.07 –17.09.04);**

che per tutto quanto non espressamente riportato nel presente provvedimento resta valido quanto previsto nelle precedenti ordinanze n. 45 del 10 febbraio 2012 e n° 223 del 13 agosto 2012, nonché di quanto riportato nell'autorizzazione Prot. Gen. N°0033135/2008 atto 1522 del 19/03/2008 rilasciata dalla Provincia di Genova "Settore Ambiente ed Energia" – Servizio Acqua e Rifiuti.

### INFORMA

dell'emanazione della presente Ordinanza le Autorità previste dall'art. 191 del D.Lgs 152/2006.

Santa Margherita Ligure, **- 8 FEB 2013**



**IL SINDACO**  
**ROBERTO DE MARCHI**

